

Come gestire correttamente un rapporto di subfornitura

La Legge 18.6.1998 n. 192 ha introdotto per la prima volta in Italia una disciplina in tema di subfornitura nelle attività produttive. Con il termine **subfornitura** si intende il rapporto contrattuale in base al quale un imprenditore (**committente**) conferisce ad un altro imprenditore (**subfornitore**) l'incarico di predisporre parti del prodotto finale o di svolgere talune fasi del processo produttivo, se questo sia scomponibile. Nata come contratto atipico, cioè attuato nella pratica anche se non disciplinato da precise norme, in Italia ha trovato regolamentazione con la succitata legge (intitolata "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive") successivamente modificata dalla L. 5.3.2001 n. 57 e dal D.Lgs. 9.10.2002 n. 231. Una legge che presenta aspetti positivi, ma anche qualche punto problematico, che cercheremo qui di seguito di esaminare.

1. Tra l'odontoiatra che commissiona il dispositivo medico ed il laboratorio odontotecnico che lo realizza viene ad instaurarsi, secondo il C.C., un contratto di "appalto" in forza, del quale quest'ultimo assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera verso un corrispettivo in denaro.
2. Il contratto di subappalto, infatti, crea un rapporto obbligatorio autonomo tra l'appaltatore ed il subappaltatore, mentre il committente non acquista né assume obblighi diretti nei confronti del subappaltatore.
3. Quindi nel caso in cui l'opera, o parte della sua realizzazione, venga prestata da un sub appaltatore, sarà solo l'appaltatore a risponderne al committente e non il sub appaltatore.
Resta ferma la possibilità per l'appaltatore di agire in pregresso nei confronti del sub appaltatore in caso di controversia. Questa però è legata a due precise condizioni :
 - Che il rapporto tra appaltatore e subappaltatore sia regolato da un apposito accordo scritto tra il laboratorio a cui viene affidata la fabbricazione del dispositivo dal committente e il laboratorio odontotecnico che svolge l'intervento per suo nome e conto, richiedendo preciso impegno da parte dello stesso ad utilizzare prodotti e procedimenti di lavorazione conformi a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia. Così facendo, in caso di violazione della sopra citata clausola negoziale, sarebbe pur sempre possibile agire in sede giudiziale per il risarcimento del danno subito a fronte dell'inadempimento contrattuale del subappaltatore.
 - Che il laboratorio a cui viene affidata la fabbricazione del dispositivo da parte del prescrivente/committente sia in possesso dell'autorizzazione da parte dello stesso al subappalto per interventi sulla fabbricazione del dispositivo. L'autorizzazione al subappalto è necessaria ai sensi del Cod.Civile art. 1656.
4. Secondo l'art. 1 del Dlgs. n. 46/97 solo il **fabbricante** del prodotto è chiamato al rispetto della legge e a subire le eventuali sanzioni che possono derivare dal mancato ottemperamento delle relative prescrizioni; al contrario, chi esegue, per conto del fabbricante componenti, parti o singole fasi di lavorazione sul prodotto, resterebbe avulso da qualsivoglia responsabilità. Non vi è modo per il fabbricante del dispositivo medico, infatti, di ovviare a simili responsabilità. L'unico modo per il fabbricante/appaltatore di cautelarsi, ma solo nei confronti del subappaltatore, è rispettare le condizioni sopracitate ai punti a) e b). Così facendo, in caso di controversia, sarebbe pur sempre possibile agire in sede giudiziale per il risarcimento del danno subito a fronte dell'inadempimento contrattuale del subappaltatore.

Primo passo: ottenere l'autorizzazione dal dentista/odontoiatra

L'art. 1656 del C.C. prevede che l'appaltatore non possa conferire interventi in subappalto senza l'autorizzazione del committente, ma non ne specifica le modalità .

Per ragioni di massima cautela e trasparenza la forma più adatta è sicuramente quella scritta. Trattandosi di dispositivi medici su misura, ogni singola prescrizione è uguale ad una singola commessa ed inoltre tra odontoiatra e odontotecnico non è stato mai stipulato un contratto di lavoro quindi ogni prescrizione è anche un contratto . Ne deriva che la procedura consigliata è quella di predisporre sui moduli di prescrizione (ogni prescrizione) del dispositivo la dicitura: *"Si autorizza il conferimento a terzi della produzione del dispositivo su misura oggetto della prescrizione o di componenti, parti e/o singole fasi di lavorazione per la fabbricazione dello stesso."*

Legge 18.6.1998 n. 192 Art. 2.
Contratto di subfornitura: forma e contenuto

1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.
2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1341 del codice civile.
3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1 e anche ad essi si applica quanto disposto dallo stesso comma 1.
4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.
5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:
 - i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;
 - il prezzo pattuito;
 - i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.

Secondo passo: stipula del contratto di subfornitura tra i due laboratori

Cosa deve fare chi riceve la prescrizione:

1. Compilazione della richiesta/commissione per il dispositivo o progettazione del dispositivo da richiedere: una copia rimane al laboratorio che richiede e che andrà poi allegata al fascicolo tecnico; l'altra segue il lavoro.
2. Volendo, si può allegare alla richiesta la copia della prescrizione.

Cosa deve rilasciare il laboratorio esterno:

1. Una copia della scheda lavorazioni e controlli (che il terzo deve comunque approntare e conservare) o un riferimento al protocollo di lavoro usato.
2. I numeri di lotto dei materiali da lui utilizzati e le schede tecniche e di sicurezza se chi riceve la prescrizione non ne è già in possesso.
3. Copia della progettazione tecnica se eseguita da lui ovvero da chi fa il dispositivo o parte del dispositivo
4. Eventuali istruzioni particolari di installazione, uso e manutenzione.
5. Fattura.

Tutta questa documentazione andrà ad integrare il fascicolo tecnico e consentirà di emettere la dichiarazione di conformità, oltre a permettere un'eventuale rivalsa sul terzo in caso di problemi causati dal suo operato. Il terzo lavorante deve poi far firmare al laboratorio A il consenso informato per la privacy e l'impegno alla riservatezza.